



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 633 del 2017, proposto da:

Somma Giuseppe, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Discepolo, con domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, via Matteotti, 99;

***contro***

Ministero della Giustizia e Provveditorato dell'Amministrazione Penitenziaria delle Marche, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;

***per l'accertamento***

dell'inadempimento del Ministero della Giustizia e del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Provveditorato Emilia Romagna - Marche, formatosi a seguito della richiesta avanzata in data 5.6.2017, con la quale il ricorrente ha chiesto alle Amministrazioni resistenti l'attribuzione degli effetti giuridici della promozione per merito straordinario alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti ottenuta in data 9.10.2015;

nonché per la declaratoria dell'obbligo del Ministero inadempiente ad adottare tutti

i provvedimenti necessari per l' attribuzione del superiore inquadramento a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di promozione, avvenuta in data 9.10.2015, con richiesta di nomina di un Commissario *ad acta* in ipotesi di ulteriore inadempimento;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e del Provveditorato dell'Amministrazione Penitenziaria delle Marche;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2018 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:

- il ricorrente assume di essere Assistente Capo di Polizia Penitenziaria, in servizio, dal 2012, presso la Casa Circondariale di Ancona – Montacuto e di essere stato destinatario da parte del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia, per la prontezza e il coraggio dimostrato nel trarre in salvo, tuffandosi in mare, un anziano lavoratore che scivolava in acqua da un'altezza di circa quattro metri, della promozione per merito straordinario, con decorrenza dal 9 ottobre 2015, alla qualifica iniziale del ruolo dei Sovrintendenti del Corpo di Polizia Penitenziaria;
- assume, altresì, di aver ricevuto tale onorificenza personalmente dal Presidente della Repubblica durante una cerimonia apposita, svoltasi presso la Scuola di Polizia Penitenziaria "Giovanni Falcone" di Roma, ma, ciò nonostante, di non aver ottenuto, ad oggi, né l'attribuzione degli effetti giuridici della promozione, risultando negli atti d'ufficio ancora inquadrato nel ruolo degli assistenti, né l'attribuzione del superiore trattamento stipendiale;
- il ricorrente asserisce che l'Amministrazione è rimasta inerte anche dopo aver

ricevuto la formale richiesta di attribuzione del superiore inquadramento e della conseguente corresponsione delle differenze retributive maturate, avanzata a mezzo pec da parte del suo legale di fiducia in data 5 giugno 2017;

- di qui il presente ricorso, con cui il signor Somma chiede in questa sede che sia accertato e dichiarato l'obbligo delle Amministrazioni resistenti di provvedere all'adozione di tutti gli atti necessari per l'attribuzione, in suo favore, del superiore inquadramento a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di promozione;

Rilevato che il Ministero della Giustizia e il Provveditorato dell'Amministrazione penitenziaria delle Marche, pur costituiti in giudizio, nulla hanno controdedotto rispetto alle allegazioni del ricorrente;

Ritenuto, per tale ragione, che il ricorso possa essere accolto sulla sola base di queste ultime;

Ritenuto, pertanto, che vada dichiarato l'obbligo del Ministero della Giustizia e del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria - Provveditorato regionale Emilia Romagna - Marche, di provvedere, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, sull'istanza dell'interessato inoltrata a mezzo pec in data 5 giugno 2017 e rimasta, ad oggi, priva di riscontro, e che, conseguentemente, le predette Amministrazioni vadano condannate all'adozione di un provvedimento espresso (anche di contenuto positivo, qualora venga accertata, in sede amministrativa, la sussistenza di tutti i presupposti per l'attribuzione, in favore del ricorrente, del superiore inquadramento, ad ogni effetto giuridico ed economico);

Ritenuto di non dover provvedere alla nomina, sin da ora, di un Commissario *ad acta*, non essendoci motivo, allo stato, per dubitare di un sollecito adempimento da parte delle Amministrazioni resistenti;

Ritenuto che le spese del giudizio debbano seguire la soccombenza e che le stesse vadano liquidate in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei termini precisati in motivazione.

Condanna il Ministero della Giustizia e il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria di Ancona al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 700,00 (settecento/00), oltre spese generali, contributo forfettario, IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Maddalena Filippi, Presidente

Gianluca Morri, Consigliere

Simona De Mattia, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Simona De Mattia**

**IL PRESIDENTE**  
**Maddalena Filippi**

**IL SEGRETARIO**